



**COMUNE DI NAPOLI**  
**MUNICIPALITÀ 7 Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno**  
Direzione

**ORDINANZA n. 22 del 25 agosto 2021**

**OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo di chiusura al transito veicolare del tratto viario di via Icaro a partire da civ. 19 per 120 m per consentire alla soc. Italgas Reti S.p.A. di svolgere le attività di posa tubazione gas metano su sede stradale dal 30/08/2021 al 03/09/2021 e le attività di ripristino definitivo della sede stradale il 27/09/2021 dalle ore 8.00 alle ore 17.30.**

**IL DIRETTORE**

**Premesso che**

- con istanza PG/2021/544133 del 13/07/2021 la soc. Italgas Reti S.p.A. faceva richiesta di occupazione suolo pubblico in via Icaro dal civ. 19 per 120 m finalizzata alla posa tubazione gas metano su sede stradale;
- durante la riunione svolta in Piazzetta del Casale 6/7 in data 21/07/2021 emergeva la necessità di procedere alla chiusura al transito veicolare del tratto stradale di via Icaro a partire dal civ. 19 per 120 m per consentire alla soc. Italgas Reti S.p.A. di svolgere le attività di posa tubazione gas metano su sede stradale dal 30/08/2021 al 03/09/2021 e le attività di ripristino definitivo della sede stradale il 27/09/2021 dalle ore 8.00 alle ore 17.30 ;
- per consentire dette lavorazioni si rende necessario modificare temporaneamente la disciplina viabilistica di via Icaro;

**Visti**

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, *Nuovo Codice della Strada* e in particolare l'articolo 7 che da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 smi, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;

**Preso atto che**

- il Dipartimento di Sicurezza U.O. Secondigliano, in data 22/07/2021 ha espresso parere favorevole all'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo di chiusura al transito veicolare del tratto stradale di via Icaro a partire dal civ. 19 per 120 m per consentire alla soc. Italgas Reti S.p.A. di svolgere le attività di posa tubazione gas metano su sede stradale dal 30/08/2021 al 03/09/2021 e le attività di ripristino definitivo della sede stradale il 27/09/2021 dalle ore 8.00 alle ore 17.30;

**Visto** l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*.

**Ritenuto** per le motivazioni esposte, di dover attuare il provvedimento di seguito indicato:

**ORDINA**

**Istituire il seguente dispositivo di traffico dal 30/08/2021 al 03/09/2021 e il 27/09/2021 dalle ore 8.00 alle ore 17.30:**

- **chiusura al transito veicolare del tratto viario di via Icaro a partire da civ. 19 per 120 m per consentire alla soc. Italgas Reti S.p.A. di svolgere le attività di posa**

## **tubazione gas metano su sede stradale e le attività di ripristino definitivo della sede stradale;**

Il percorso alternativo individuato sarà il seguente:

- via Nuova detta Casoria, via Icaro.

La segnaletica stradale funzionale all'attuazione del presente dispositivo, nonché i transennamenti a monte e a valle, movieri e qualsiasi altra misura si renda necessaria per la tenuta e la vigilanza del cantiere nonché per l'esatta osservanza delle norme del CdS sono a carico della soc. Italgas Reti S.p.A..

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata. Sono esclusi dal presente dispositivo i mezzi delle forze dell'ordine, i mezzi di soccorso in esercizio e gli aventi diritto compatibilmente con le esigenze di cantiere.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs n.285/92 smi, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del DPR n.495/92 smi.

Il Dipartimento di Sicurezza è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 smi, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è sottoscritta digitalmente dal direttore  
dott. Giuseppe Arzillo

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.*